



NOTAIO FEDERICO
MONTESI
VIA D. A. AZUNI, 9 - 00196 ROMA
Tel. 06/32.22.223

Repertorio n. 375558

Raccolta n. 9686

**ATTO COSTITUTIVO
DI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
NON RICONOSCIUTA**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi il giorno diciannove
del mese di febbraio
il 19 - 2 - 2020

Avanti a me dottor **Federico MONTESI**, Notaio in Roma, con studio in
Via Domenico Alberto Azuni n.9, iscritto presso il Collegio dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti

- **Federico FIORE**, nato a Roma (RM) il 9 settembre 1993, residente in Roma, Via Girolamo Nisio n.70; codice fiscale dichiarato FRI FRC 93P09 H501C;

- **Gian Maria NICOTERA**, nato a Roma (RM) il 14 maggio 1994, residente in Roma, Via Filippo Marchetti n. 2; codice fiscale dichiarato NCT GMR 94E14 H501L, il quale interviene al presente atto sia in proprio che quale procuratore speciale della Signora

- **Costanza PAMPHILI**, nata a Roma (RM) il 23 marzo 1960 residente in Roma, Via Flaminia n.785; codice fiscale PMP CTN 60C63 H501W;
giusta procura speciale da me Notaio autenticata nella firma da me Notaio in data 12 febbraio 2020 repertori n.375547, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera " A ";

- **Andrea D'AQUINO**, nato a Roma (RM) il 7 maggio 1994, residente in Roma, Via Bevagna n.68; codice fiscale dichiarato DQN NDR 94E07 H501V;

il quale interviene al presente atto sia in proprio che quale procuratore speciale dei Signori:

- **Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA**, nato a Roma (RM) il 24 aprile 1996 residente in Roma, Via Torquato Taramelli n.15; codice fiscale MST FPP 96D24 H501I;

- **Gianmarco ODDO**, nato a Roma (RM) il 28 giugno 1994 residente in Roma, Via Quintino Sella n.8; codice fiscale DDO GMR 94H28 H501P;

- **Francesco TRENTIN**, nato a Roma (RM) il 4 gennaio 1994 residente in Roma, Via Pietro Mascagni n.138;

giusta procura speciale da me autenticata in data 16 gennaio 2020 rep.375315, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera " B ";

tutti cittadini italiani e persone della cui identità personale io Notaio sono certo le quali mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue:

ART. 1) CONSENSO

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita dai comparenti, presenti e come sopra rappresentati, un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "**MANALIVE**

- **Organizzazione di volontariato**", in sigla "**MANALIVE - ODV**".

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Roma (RM), con indirizzo, attualmente, in Via Flaminia n. 785.



Registrato a Roma 3

il 2 marzo 2020

N. 4770

Serie 1/T

Esatti Euro Esente

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007;

Nell'ambito dei settori indicati ai precedenti punti a), b) e c) l'Associazione si propone di perseguire le seguenti specifiche finalità:

- 1) l'aiuto umanitario nei confronti dei bambini residenti nell'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia" (Gyumri Armenia), congregazione di suore che opera in Medio Oriente da oltre 170 anni;
- 2) la collaborazione con altre associazioni per favorire la crescita di organizzazioni di volontariato;
- 3) la partecipazione a rendere strutture, quali Orfanotrofi o luoghi di assistenza per persone che versano in uno stato di difficoltà, sempre più rispondenti alle esigenze di un'assistenza qualificata, nel rispetto della dignità e della libertà della persona;
- 4) l'attività di assistenza alle strutture legate alla Chiesa Cattolica operanti nel mondo, con particolare riferimento a quella in Armenia presso l'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia".

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'assemblea.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato avrà durata illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.

ART. 5) ORGANO DIRETTIVO



**NOTAIO FEDERICO
MONTESI**
VIA D. A. AZUNI, 9 - 00196 ROMA
Tel. 06/32.22.223
email: fimontesi@notariato.it

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta

- **Costanza PAMPILI**, nata a Roma il 23 marzo 1960, residente in Roma,
Via Flaminia n.785; codice fiscale PMP CTN 60C63 H501W;

con il presente atto

nomina e costituisce a suo procuratore speciale il Signor

- **Gian Maria NICOTERA**, nato a Roma (RM) il 14 maggio 1994, residente
in Roma, Via Filippo Marchetti n. 2;

affinchè

in suo nome, vece ed interesse ed in concorso con esso procuratore
intervenga nell'atto costitutivo dell'Organizzazione di Volontariato che verrà
denominata "**MANALIVE ODV**", che avrà sede in Roma e perseguirà la
finalità di fornire aiuto umanitario nei confronti dei bambini residenti
nell'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia" (Gyumri-Armenia).

All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni opportuna e necessaria
facoltà per l'oggetto di cui trattasi, compresa quella di sottoscrivere, quale
associata fondatrice, il relativo atto e l'allegato Statuto, approvare tutte le
clausole in essi contenute, procedere alla nomina degli Organi Direttivi ed
in particolare del Consiglio Direttivo, ad accettare le cariche ad essa
mandante eventualmente conferite nell'ambito di quest'ultimo, convenire
ogni altro patto, clausola e condizione che esso procuratore riterrà utile e/o
necessario per l'esatto adempimento del presente mandato, in modo che mai
da alcuno gli possa venire eccepita indeterminatezza o difetto di mandato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e fin da ora ratificato
e da esaurirsi in unico contesto.

Roma, via Domenico Alberto Azuni n. 9, lì dodici febbraio duemilaventi.

Firmato:

Costanza PAMPILI

Repertorio n. 375547

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto dottor **Federico MONTESI**, Notaio in Roma, con studio in
Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto presso il Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che la Signora:

- **Costanza PAMPILI**, nata a Roma il 23 marzo 1960, residente in Roma,
Via Flaminia n.785; codice fiscale PMP CTN 60C63 H501W;

persona della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato l'atto
che precede alla mia presenza, previa lettura dell'atto stesso da me datane
alla comparente, essendo le ore 19,15 (diciannove e quindici).

In Roma, via Domenico Alberto Azuni n. 9, lì dodici febbraio duemilaventi.

Firmato:

Federico MONTESI Notaio Sigillo





NOTAIO FEDERICO
MONTESI

VIA D. A. AZUNI, 9 - 00196 ROMA

Tel. 06/32.22.223

email: fmontesi@notariato.it

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti

- **Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA**, nato a Roma (RM) il 24 aprile 1996 residente in Roma, via Torquato Taramelli n.15;
codice fiscale MST FPP 96D24 H501I;

- **Gianmarco ODDO**, nato a Roma (RM) il 28 giugno 1994 residente in Roma, via Quintino Sella n.8;
codice fiscale DDO GMR 94H28 H501P;

- **Francesco TRENTIN**, nato a Roma (RM) il 4 gennaio 1994 residente in Roma, via Pietro Mascagni n.138;
codice fiscale TRN FNC 94A04 H501D;

con il presente atto

nominano e costituiscono a loro procuratore speciale il Signor

- **Andrea D'AQUINO**, nato a Roma (RM) il 7 maggio 1994 residente in Roma, via Bevagna n.68

affinche'

in loro nome, vece ed interesse ed in concorso con esso procuratore intervenga nell'atto costitutivo dell'Ente del Terzo Settore che verrà denominato "**MANALIVE ODV**", che avrà sede in Roma e perseguirà la finalità di fornire aiuto umanitario nei confronti dei bambini residenti nell'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia" (Gyumri-Armenia).

All'uopo conferiscono al nominato procuratore ogni opportuna e necessaria facoltà per l'oggetto di cui trattasi, compresa quella di sottoscrivere, quali soci fondatori, il relativo atto e l'allegato Statuto, approvare tutte le clausole in essi contenute, procedere alla nomina degli Organi Direttivi ed in particolare del Consiglio Direttivo, ad accettare le cariche ad essi mandanti eventualmente conferite nell'ambito di quest'ultimo, convenire ogni altro patto, clausola e condizione che esso procuratore riterrà utile e/o necessario per l'esatto adempimento del presente mandato, in modo che mai da alcuno gli possa venire eccepita indeterminatezza o difetto di mandato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e fin da ora ratificato e da esaurirsi in unico contesto.

Roma, via Domenico Alberto Azuni n. 9, lì sedici gennaio duemilaventi

Firmato:

Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA

Gianmarco ODDO

Francesco TRENTIN

Repertorio n. 375315

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto dottor **Federico MONTESI**, Notaio in Roma, con studio in Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che i Signori:

- **Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA**, nato a Roma (RM) il 24 aprile 1996 residente in Roma, via Torquato Taramelli n.15;
codice fiscale MST FPP 96D24 H501I;

- **Gianmarco ODDO**, nato a Roma (RM) il 28 giugno 1994 residente in Roma, via Quintino Sella n.8;
codice fiscale DDO GMR 94H28 H501P;

Allegato.....^{"B"} al
N.³⁶⁸⁶ di raccolta





NOTAIO FEDERICO
MONTESI

VIA D. A. AZUNI, 9 - 00196 ROMA
Tel. 06/32.22.223
email: fmontesi@notariato.it

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti

- **Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA**, nato a Roma (RM) il 24 aprile 1996 residente in Roma, via Torquato Taramelli n.15;

codice fiscale MST FPP 96D24 H501I;

- **Gianmarco ODDO**, nato a Roma (RM) il 28 giugno 1994 residente in Roma, via Quintino Sella n.8;

codice fiscale DDO GMR 94H28 H501P;

- **Francesco TRENTIN**, nato a Roma (RM) il 4 gennaio 1994 residente in Roma, via Pietro Mascagni n.138;

codice fiscale TRN FNC 94A04 H501D;

con il presente atto

nominano e costituiscono a loro procuratore speciale il Signor

- **Andrea D'AQUINO**, nato a Roma (RM) il 7 maggio 1994 residente in Roma, via Bevagna n.68

affinche'

in loro nome, vece ed interesse ed in concorso con esso procuratore intervenga nell'atto costitutivo dell'Ente del Terzo Settore che verrà denominato "**MANALIVE ODV**", che avrà sede in Roma e perseguirà la finalità di fornire aiuto umanitario nei confronti dei bambini residenti nell'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia" (Gyumri-Armenia).

All'uopo conferiscono al nominato procuratore ogni opportuna e necessaria facoltà per l'oggetto di cui trattasi, compresa quella di sottoscrivere, quali soci fondatori, il relativo atto e l'allegato Statuto, approvare tutte le clausole in essi contenute, procedere alla nomina degli Organi Direttivi ed in particolare del Consiglio Direttivo, ad accettare le cariche ad essi mandanti eventualmente conferite nell'ambito di quest'ultimo, convenire ogni altro patto, clausola e condizione che esso procuratore riterrà utile e/o necessario per l'esatto adempimento del presente mandato, in modo che mai da alcuno gli possa venire eccepita indeterminatezza o difetto di mandato.

Il tutto a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e fin da ora ratificato e da esaurirsi in unico contesto.

Roma, via Domenico Alberto Azuni n. 9, lì sedici gennaio duemilaventi

Firmato:

Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA

Gianmarco ODDO

Francesco TRENTIN

Repertorio n. 375315

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto dottor **Federico MONTESI**, Notaio in Roma, con studio in Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che i Signori:

- **Filippo MASETTI ZANNINI de CONCINA**, nato a Roma (RM) il 24 aprile 1996 residente in Roma, via Torquato Taramelli n.15;

codice fiscale MST FPP 96D24 H501I;

- **Gianmarco ODDO**, nato a Roma (RM) il 28 giugno 1994 residente in Roma, via Quintino Sella n.8;

codice fiscale DDO GMR 94H28 H501P;

Allegato.....^{"B"}..... al
N. 3686 di raccolta



- **Francesco TRENTIN**, nato a Roma (RM) il 4 gennaio 1994 residente in Roma, via Pietro Mascagni n.138;

codice fiscale TRN FNC 94A04 H501D;

persone della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede alla mia presenza, previa lettura dell'atto stesso da me datane ai comparenti, essendo le ore 11,50 (undici e cinquanta).

In Roma, via Domenico Alberto Azuni n. 9, lì sedici gennaio duemilaventi.

Firmato:

Federico MONTESI Notaio Sigillo



NOTAIO FEDERICO
MONTESI

VIA D. A. AZUNI, 9 - 00196 ROMA
Tel. 06/32.22.223
email: fmontesi@notariato.it

Allegato "C" al n. 9686 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione **"MANALIVE - Organizzazione di Volontariato"**, in sigla **"MANALIVE - ODV"**.

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Roma (RM), con indirizzo, attualmente, in Via Flaminia n. 785.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n.328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n.104 del 1992 e alla l. n.112 del 2016;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 d. lgs. n. 117 del 2017;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. n.117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 l. n.53 del 2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266 della legge n. 244 del 2007.

Nell'ambito dei settori indicati ai precedenti punti a), b) e c) l'Associazione si propone di perseguire le seguenti specifiche finalità:

- 1) l'aiuto umanitario nei confronti dei bambini residenti nell'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia" (Gyumri Armenia), congregazione di suore che opera in Medio Oriente da oltre 170 anni;
- 2) la collaborazione con altre associazioni per favorire la crescita di organizzazioni di volontariato;
- 3) la partecipazione a rendere strutture, quali Orfanotrofi o luoghi di assistenza per persone che versano in uno stato di difficoltà, sempre più rispondenti alle esigenze di un'assistenza qualificata, nel rispetto della dignità e della libertà della persona;
- 4) l'attività di assistenza alle strutture legate alla Chiesa Cattolica operanti nel mondo, con particolare riferimento a quella in Armenia presso l'Orfanotrofio "Our Lady of Armenia".

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone



aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato avrà durata illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune il cui importo verrà stabilito con apposita delibera del Consiglio Direttivo è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, verrà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa vengono esercitate sotto il diretto controllo del Presidente del Consiglio Direttivo.

I fondi verranno depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si suddividono in tre categorie:

- a) fondatori: sono le persone fisiche indicate nell'atto costitutivo, che hanno partecipato alla nascita dell'organizzazione;
- b) sostenitori: sono le persone, fisiche e/o giuridiche, che corrispondono la specifica quota associativa e/o i fondi a favore dell'organizzazione e che contribuiscono con la propria attività alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- c) volontari: sono coloro che hanno ottenuto tale qualifica, su espresso conferimento da parte del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze nella pratica, nella promozione, nella diffusione dell'aiuto umanitario nei confronti dei bambini residenti nell'orfanotrofio "Our Lady of Armenia".

ART. 8) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 9) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita



I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'Organo Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro quindici giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo Direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 10) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

ART. 11) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 13) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'Organo Direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company or official seal.

bilancio sociale;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Agli associati facenti parte della categoria dei "volontari" non spetta il diritto di voto in assemblea.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo affissione del relativo avviso nei locali della sede sociale ovvero con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro

otto giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, l'Organo Direttivo e l'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'organizzazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'organizzazione, entro otto giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'organizzazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità



da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'organizzazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'organizzazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 24) ORGANO DIRETTIVO

L'organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'Organo Direttivo resta in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 25) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un Consiglio Direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il Consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno dei suoi componenti, quale Direttore Operativo, determinandone i poteri.

Al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'organizzazione.

ART. 26) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi



gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 27) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

La nomina dell'Organo di Controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito



registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti l'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI **BILANCIO**

ART. 31) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il

giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo Direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 32) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 33) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 34) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'organizzazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'organizzazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati

verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'Organo Direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

ART. 38) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Firmato:

Federico FIORE

Gian MARIA NICOTERA

Andrea D'AQUINO

Federico MONTESI Notaio Sigillo

